

# SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (art. 2313 - 2324 c.c.)

É una società lucrativa, di persone, commerciale, priva di personalità giuridica e, quindi, con autonomia patrimoniale imperfetta, nella quale esistono due categorie di i soci:

- **accomandatari**, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali
- **accomandanti**, che rispondono nei limiti della quota di partecipazione

## ATTO COSTITUTIVO (art. 2316 c.c.)

Come per la SNC perché la società possa essere iscritta nel registro delle imprese **il contratto dev'essere redatto con scrittura privata autenticata o per atto pubblico**. Deve, altresì indicare i soci accomandanti ed i soci accomandatari.

**La ragione sociale, oltre all'indicazione di s.a.s. deve contenere il nome di almeno 1 socio accomandatario.**

Qualora nella ragione sociale compaia il nome di un accomandante, questi risponde illimitatamente verso i terzi, ma non per questo diviene accomandatario.

## AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ (artt. 2318 – 2319 c.c.)

L'amministrazione della società può essere **conferita solo ai soci accomandanti**. La loro nomina è disposta con l'atto costitutivo o con deliberazione successiva. **Gli amministratori hanno la rappresentanza della società.**

Agli accomandanti possono essere attribuite procure per singoli affari (*ad rem*)

## RESPONSABILITÀ DEI SOCI ACCOMANDATARI PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ

- Illimitata e solidale
- Il fallimento della società implica il fallimento degli accomandatari

## RESPONSABILITÀ DEI SOCI ACCOMANDANTI PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ

- Entro i limiti della quota conferita

## CAUSE DI SCIoglIMENTO DELLA S.A.S. (art. 2323 c.c.)

Oltre che per le cause previste per la s.s. e per la s.n.c., la sas si scioglie **quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari**, salvo che nel termine di sei mesi non sia stata ricostituita la categoria dei soci che era venuta meno